

DELIBERA N. 117/10/CIR

Definizione della controversia
XXXX/H3G S.p.A.

L'AUTORITA',

NELLA sua riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 9 dicembre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", ed in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003 n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la delibera n.173/07/CONS "*Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti*" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.120 del 25 maggio 2007;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza del 22 ottobre 2009 (Prot. n. 0080358), con la quale il dott. XXXX ha chiesto l'intervento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la risoluzione della controversia in essere con la società H3G S.p.A.;

VISTA la nota del 29 gennaio 2010 (Prot. n. 0005416), con cui la Direzione tutela dei consumatori ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento allegato alla delibera n. 173/07/CONS, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia invitando le parti stesse a presentarsi all'udienza per la discussione della stessa in data 17 marzo 2010;

UDITE le parti nel corso dell'udienza di discussione delle controversie del 17 marzo 2010, ed in seguito, al fine di acquisire ulteriori elementi utili alla definizione della stessa, in data 31 marzo 2010;

VISTA la nota del 3 settembre 2010, prot. n. 52556, con la quale l'Ufficio controversie e sanzioni ha richiesto alle parti, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della delibera n. 173/07/CONS, di chiarire il contenuto dell'offerta denominata "Zero 5 X-series" cui l'istante ha aderito con in data 25 agosto 2007;

VISTE le note di risposta della parte istante e della società H3G S.p.A., rispettivamente, del 15 settembre 2010 e del 17 settembre 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie.

L'utente XXXX, intestatario della utenza telefonica n. xxxx, lamenta, in sintesi, il malfunzionamento di alcuni dei servizi *X-Series Mobile Internet* ricompresi nell'offerta *bundle* da esso sottoscritta, la indebita sospensione del servizio telefonico sull'utenza xxxx e la successiva disattivazione della stessa e, da ultimo, la mancata risposta ai numerosi reclami inviati sin dal novembre del 2007.

In particolare, dall'istanza introduttiva del procedimento e dalle risultanze istruttorie, è emerso che:

i. in data 25 agosto 2007 l'istante aderiva, via *web*, ad una offerta in abbonamento, della società H3G S.p.A. denominata "Zero 5 X-Series" comprendente, oltre al servizio voce, una serie di servizi accessori denominati *X-Series Mobile Internet*, con terminale in comodato d'uso, modello Dvb-h Hsdpa e Umts Lg U 960 *X-Series*;

ii. a partire dal mese di ottobre del medesimo anno l'utente riscontrava la impossibilità di fruire di alcuni dei servizi *X-Series Mobile Internet* tramite il terminale prescelto al momento dell'adesione alla predetta offerta, ed in particolare i servizi "Windows live messenger" e "Skype" ed, in seguito, dal 7 aprile del 2008, egli riscontrava dei problemi altresì nella fruizione del servizio "Canali tv Sky calcio";

iii. l'utente inviava, sin dal novembre 2007, numerose lettere ed e-mail di reclamo alla società H3G S.p.A. lamentando i predetti disservizi e chiedendo storni e rimborsi;

iv. l'utente, a seguito delle diverse problematiche riscontrate nella fruizione dei predetti servizi, con e-mail del 9 aprile 2008, inviava alla società H3G S.p.A. preavviso di blocco della domiciliazione di pagamento su carta di credito;

v. in data 8 maggio 2008 la società H3G S.p.A. provvedeva a sospendere il servizio telefonico per morosità, senza fornire alcun preavviso, cui seguiva la risoluzione del contratto in data 24 aprile 2009;

vi. l'utente instaurava quattro diversi procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie in relazione alle diverse problematiche riscontrate nel rapporto contrattuale con la società H3G S.p.A. proponendo quattro diverse istanze di conciliazione, conclusesi tutte con esito negativo;

vii. egli, quindi, presentava innanzi a questa Autorità un'unica istanza per la risoluzione delle predette controversie chiedendo la corresponsione degli indennizzi e dei rimborsi previsti dalla Carta servizi e dalle Condizioni generali di contratto, per: a) i disservizi legati al mancato funzionamento dei servizi *X-Series Mobile Internet*, ed in particolare, dei servizi "*Windows live messenger*" e "*Skype*" e del servizio "*Canali tv Sky calcio*", b) la mancata risposta a quattro distinti gruppi di reclami, c) l'avvenuto pagamento del contributo di euro 99,00, addebitato come *entry ticket* per la concessione del terminale in comodato d'uso, d) l'avvenuto pagamento di euro 99,00 per l'acquisto di un terminale di altro operatore, e) la disattivazione dell'utenza n. xxxx e la indebita fatturazione per il periodo successivo a tale evento, f) la impossibilità di visualizzare *on-line* le fatture e g) le spese sostenute per la presente procedura.

La società H3G S.p.A., nel corso dell'udienza di discussione della controversia, tenutasi innanzi a questa Autorità in data 31 marzo 2010, ha affermato, in relazione all'asserito malfunzionamento dei servizi *X-Series Mobile Internet*, che la impossibilità di fruire di alcuni dei servizi *X-Series* con la tipologia di terminale prescelta dal cliente al momento dell'offerta era chiaramente illustrata nella tabella informativa presente sul sito della medesima società. Per quanto concerne i problemi di funzionamento lamentati dal cliente in relazione ai servizi Tv sui contenuti calcio, la società H3G S.p.A. ha rilevato che ad essa non risultano registrazioni di guasti sulla rete DVB-H nel periodo preso in considerazione, ma essa non esclude, in ogni caso, che possano essersi verificati disservizi, dovuti ad una momentanea mancanza di copertura radio. Per quanto concerne le lamentele del cliente circa il mancato funzionamento del servizio di visualizzazione *on-line* delle fatture, la predetta società ha rilevato che il servizio oggetto di contestazione è un servizio opzionale, supplementare e gratuito. In relazione alla sospensione della linea telefonica intestata all'istante, la società H3G S.p.A. ha affermato che essa è stata disposta a seguito dell'accertamento della situazione di morosità dell'utente.

II. Motivi della decisione

In relazione alle lamentele dell'istante in ordine al mancato funzionamento di alcuni dei servizi *X-Series Mobile Internet*, ed in particolare dei servizi "*Windows live messenger*" e "*Skype*", deve rilevarsi che le eccezioni sollevate dalla società H3G S.p.A. in ordine alla mancanza di compatibilità tra il modello utilizzato dal cliente e i predetti servizi risultano fondate; difatti, dalla visualizzazione, sul sito *web* della società H3G S.p.A., della tabella di compatibilità tra i diversi modelli di terminali e i predetti servizi, il terminale utilizzato dal cliente, modello Lg U960 *X-Series*, non risulta compatibile con i servizi "*Windows live messenger*" e "*Skype*". Con riferimento pertanto alle richieste dell'istante circa il riconoscimento di un indennizzo per inadempimento contrattuale da parte della Società, consistente nella mancata erogazione dei suddetti servizi, deve rilevarsi come esse, per quanto *supra* illustrato, non possano trovare accoglimento. A tal proposito, deve rilevarsi, tra l'altro, come la impossibilità di fruire dei servizi "*Windows live messenger*" e "*Skype*" con il modello

di terminale prescelto, Lg U960 *X-Series*, ben poteva essere conosciuta dall'utente al momento dell'adesione all'offerta *de qua* attraverso la semplice visualizzazione della pagina *web* della società H3G S.p.A. dedicata ai servizi *X-Series Mobile Internet*, tanto più che l'adesione all'offerta è avvenuta in via telematica.

Del resto non può non rilevarsi che la società H3G S.p.A., a seguito dei numerosi reclami ad essa inviati sin dalla data dell'11 novembre 2007, avrebbe dovuto informare l'utente circa i motivi ostativi alla risoluzione della problematica lamentata, mettendo così l'utente in condizione di poter effettuare una scelta consapevole in ordine alla prosecuzione del rapporto contrattuale con la Società; di contro, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, la società H3G S.p.A. si è limitata, nelle diverse risposte inviate tramite la casella di posta elettronica del servizio clienti, a comunicare all'utente di avere iniziato le verifiche necessarie alla risoluzione del disservizio. A tal proposito, deve rilevarsi come non possa ritenersi sufficiente, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 4, Allegato A, della delibera n. 179/03/CSP, la semplice circostanza che una risposta in forma scritta vi sia stata, atteso che la disposizione richiamata richiede che essa sia adeguatamente motivata e debba indicare gli accertamenti compiuti. Pertanto, deve ritenersi che la mancata comunicazione delle condizioni ostative alla risoluzione della problematica lamentata dall'utente faccia sorgere in capo a quest'ultimo il diritto ad un indennizzo "da mancata risposta al reclamo", ai sensi degli articoli 8, comma 4 e 11 comma 2, della delibera 179/03/CSP. Per quanto concerne la determinazione della misura dell'indennizzo si ritiene di dover prendere in considerazione, in ossequio al principio di ragionevolezza e proporzionalità, la fattispecie nel suo complesso e le ripercussioni che possono essere derivate dalla mancata risposta, dovendosi impedire che dal predetto difetto di comunicazione possano discendere misure eccessivamente penalizzanti e sproporzionate a carico dell'operatore. In questo senso, va peraltro la delibera n. 124/10/CONS – inapplicabile al caso di specie in quanto ancora in fase di consultazione pubblica – che propone per la mancata risposta al reclamo un indennizzo pari ad euro 2,00 per ogni giorno di ritardo con un tetto di euro 400,00. Al fine di garantire il rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nella determinazione dell'indennizzo, si ritiene di dover calcolare l'indennizzo, tenuto conto del pregiudizio subito dall'istante dalla mancata risposta al reclamo, nella misura di 2,00 per ogni giorno di ritardo per n. 480 giorni, intercorrenti tra il 12 gennaio 2008 (scaduti i 45 giorni utili per fornire risposta scritta al reclamo ricevuto il 28 novembre 2007) e il 6 maggio 2009, data in cui si è svolta l'udienza di conciliazione.

Per quanto concerne la ulteriore richiesta dell'istante concernente la corresponsione di un indennizzo per la mancata risposta a quattro distinti gruppi di reclami relativi a distinte problematiche intercorse con la Società sin dalla fine dell'anno 2007, deve rilevarsi come essa non meriti accoglimento atteso che la corresponsione di un indennizzo "da mancata risposta a reclamo" è un ristoro previsto per l'utente per le ipotesi in cui la controparte professionale ometta di fornire una risposta scritta e adeguatamente motivata all'utente in caso di mancato accoglimento del reclamo, impedendogli in tal modo di conoscere l'esito dello stesso e le ragioni che ne hanno

determinato il rigetto, lasciando in tal modo l'utente in una situazione di incertezza. Nel caso di specie, di contro, come risulta dalla copiosa documentazione acquisita al fascicolo, vi è stata tra le parti, sin dall'inizio del rapporto obbligatorio e sino al momento della sua conclusione, una fitta corrispondenza che, evidentemente, non ha lasciato l'utente in quella situazione di incertezza idonea, per quanto detto sopra, a far sorgere il diritto dello stesso ad un indennizzo. Pertanto, la richiesta dell'istante del riconoscimento un indennizzo per il mancato riscontro da parte dell'operatore ai diversi reclami da esso inviati durante la vigenza del rapporto contrattuale non può trovare accoglimento.

Per quanto concerne le problematiche riscontrate dall'utente con riferimento al servizio "Canali tv Sky calcio" fruibile tramite il servizio WWW3, si evidenzia, in via preliminare, come esso fosse compatibile con il terminale concesso in comodato d'uso all'utente. Premesso ciò, atteso che l'istante ne lamenta il malfunzionamento sin dall'aprile del 2008 e che la società H3G S.p.A. non ha provveduto alla risoluzione del malfunzionamento né ha fornito, nell'ambito dell'attivata procedura, alcuna prova idonea ad escludere, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1218 del codice civile, la configurabilità di una responsabilità in capo ad essa per inadempimento, deve concludersi che l'istante abbia diritto ad un indennizzo per tutti i giorni di disservizio da calcolarsi dal giorno dell'inizio del disservizio (escluso il numero di giorni previsti per la soluzione) sino al giorno dello scioglimento del vincolo contrattuale. A tal proposito, si osserva come nella determinazione della misura dell'indennizzo non si possa prescindere dalla valutazione complessiva della fattispecie e dalle ripercussioni che, secondo un criterio di ragionevolezza, possono essere derivate dalla mancata fruizione di servizi accessori, quale quello in esame, dovendosi impedire che da tale disservizio imputabile all'operatore possano discendere misure eccessivamente penalizzanti e sproporzionate. A tal scopo, anche in considerazione dei criteri individuati dalla richiamata delibera n. 124/10/CONS - inapplicabile al caso di specie per quanto detto sopra - si ritiene di dover calcolare l'indennizzo dovuto all'istante per la mancata fruizione del servizio "Canali tv Sky calcio", nella misura di 1/4 dell'indennizzo normalmente previsto della Carta dei servizi di H3G S.p.A. (6 euro *pro die*) in caso di indebita sospensione del servizio principale, pari ad euro 6, dal momento che trattasi di servizio accessorio.

In ordine alle richieste dell'istante circa il rimborso dell'importo di euro 99,00, addebitato a titolo di *entry ticket* per la concessione del terminale in comodato d'uso, deve rilevarsi come essa non possa trovare accoglimento. A ben considerare, difatti, non si rinviene alcun elemento da cui si possa desumere il diritto dell'istante al rimborso del predetto contributo. Esso trova giustificazione nel vincolo obbligatorio nascente dalla sottoscrizione del contratto di comodato d'uso e l'eventuale inadempimento contrattuale da parte della Società è idoneo a far sorgere, secondo quanto previsto dall'articolo 1218 del codice civile, una obbligazione risarcitoria e non il diritto alla restituzione di quanto già corrisposto. Nondimeno, la intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento non fa sorgere il diritto alla restituzione delle somme già corrisposte atteso che, come

noto, la risoluzione del contratto nei rapporti di durata, come quello per l'appunto di comodato d'uso, ha efficacia *ex nunc*, non si estende, cioè, alle prestazioni già eseguite.

Con riferimento all'ulteriore richiesta formulata dall'istante concernente il rimborso del costo da esso sostenuto, di euro 99,00, per l'acquisto di un terminale da altro operatore, si rileva come essa non possa trovare accoglimento atteso che non possono in alcun modo essere posti a carico dell'operatore interessato dal presente procedimento i costi che l'utente ha scelto di sostenere per acquistare un terminale di altro operatore.

Per quanto concerne le lamentele dell'istante in ordine alla sospensione del servizio telefonico sull'utenza n. xxxx, deve rilevarsi quanto segue. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, allegato A, della delibera 664/06/CONS, l'utente che ha presentato formale reclamo all'operatore, contestando l'addebito di taluni importi, può sospendere il pagamento fino alla definizione della procedura di reclamo, fermo restando che egli è comunque tenuto al pagamento degli importi non oggetto di contestazione. Nel caso di specie, di contro, l'istante, a seguito della contestazione di talune fatture, non si è limitato a sospendere i pagamenti limitatamente agli importi contestati, ma ha bloccato la domiciliazione di pagamento su carta di credito, impedendo così, di fatto, la riscossione da parte della Società anche degli importi dovuti in quanto non oggetto di contestazione; tale circostanza ha comportato la sospensione per morosità del servizio telefonico sull'utenza intestata all'istante. Tuttavia, deve rilevarsi che, in caso di sospensione di un servizio, la Società è tenuta a inviare una comunicazione di preavviso all'utente circa la imminente sospensione; in mancanza di ciò, la sospensione deve ritenersi illegittima. Nel caso di specie, dal momento che non risulta che la Società abbia inviato la predetta comunicazione all'istante deve ritenersi la sospensione dell'utenza *de qua* illegittima. In tal caso, pertanto, deve riconoscersi il diritto dell'istante allo storno di tutte le fatture emesse successivamente alla illegittima sospensione del servizio. Di contro non si rinvengono, nel caso in esame, gli estremi per il riconoscimento di un indennizzo per la indebita sospensione del servizio, atteso che la Società, a fronte del mancato pagamento anche delle somme non oggetto di contestazione, ha correttamente sospeso il servizio.

In relazione alla ulteriore richiesta dell'istante circa la corresponsione di un indennizzo per la impossibilità di fruire del servizio di visualizzazione *on-line* delle fatture, si evidenzia come tale ipotesi non rientri tra quelle previste dalla Carta servizi della società H3G S.A. come idonee a far sorgere il diritto del cliente ad un indennizzo e, pertanto, essa non possa trovare accoglimento. Inoltre, occorre rilevare come il servizio in parola sia un servizio aggiuntivo rispetto alla consueta modalità di spedizione delle fatture in formato cartaceo e come, pertanto, il diritto dell'utente ad essere informato circa i costi addebitati dall'operatore non possa considerarsi leso a causa del predetto disservizio, atteso la ricezione delle fatture altresì in formato cartaceo.

RITENUTO che le lamentele dell'istante in ordine al mancato funzionamento dei servizi "*Windows live messenger*" e "*Skype*" siano infondate atteso che il terminale

utilizzato dall'istante non era compatibile con la fruizione di tali servizi e che tale informazione era conoscibile dal cliente;

RITENUTO che sia meritevole di accoglimento la richiesta dell'istante in ordine al riconoscimento di un indennizzo per la mancata risposta al reclamo concernente il mancato funzionamento dei servizi "Windows live messenger" e "Skype", atteso che la mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dello stesso ha impedito all'utente di effettuare una scelta consapevole in ordine alla prosecuzione del rapporto contrattuale con la Società e che, pertanto, l'utente abbia diritto ad un indennizzo da calcolarsi, in ossequio al principio di ragionevolezza e proporzionalità, nella misura di 2,00 per ogni giorno di ritardo nella risposta al reclamo per n. 480 giorni, intercorrenti tra il 12 gennaio 2008 (scaduti i 45 giorni utili per fornire risposta scritta al reclamo ricevuto il 28 novembre 2007) e il 6 maggio 2009, data in cui si è svolta l'udienza di conciliazione.

RITENUTO che, di contro, per quanto sopra illustrato, non possa trovare accoglimento la richiesta di un indennizzo da mancata risposta ai reclami inviati dall'utente dalla fine del 2007, concernenti le diverse problematiche da questi riscontrate nel rapporto contrattuale con la Società per i motivi *supra* illustrati;

RITENUTO che sia configurabile una responsabilità per inadempimento in capo ad H3G S.p.A. in relazione alla erogazione del servizio "Canali tv Sky calcio", dal momento che la Società non ha provveduto alla risoluzione del malfunzionamento né ha fornito, nell'ambito dell'attivata procedura, alcuna prova idonea ad escludere la propria responsabilità e che, pertanto, egli abbia diritto ad un indennizzo da calcolarsi secondo i parametri illustrati in motivazione;

CONSIDERATO, con riferimento alla questione concernente la sospensione del servizio sull'utenza n. xxxx, che essa sia stata disposta illegittimamente in quanto non preceduta da idoneo preavviso e pertanto la richiesta dell'istante di stornare le fatture emesse successivamente alla sospensione sia meritevole di accoglimento;

RITENUTO che la richiesta dell'istante circa il rimborso dell'importo di euro 99,00, addebitato a titolo di *entry ticket* per la concessione del terminale in comodato d'uso, sia priva di fondamento, trattandosi di un contributo corrisposto in adempimento del vincolo obbligatorio assunto con la Società;

RITENUTO che, l'ulteriore richiesta formulata dall'istante concernente il rimborso del costo da esso sostenuto per l'acquisto di un terminale da altro operatore non possa, per i motivi *supra* illustrati, trovare accoglimento;

RITENUTO che non meriti accoglimento la richiesta dell'istante in ordine alla corresponsione di un indennizzo per la impossibilità di fruire del servizio di visualizzazione *on-line* delle fatture, atteso che tale ipotesi non rientra tra quelle previste dalla Carta servizi della società H3G S.A. come idonee a far sorgere il diritto del cliente ad un indennizzo;

RITENUTO che l'indennizzo e/o i rimborsi riconosciuti da questa Autorità all'esito della procedura devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità, e pertanto tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

RITENUTO, infine, che, per quanto concerne le spese di procedura, sia equo liquidare in favore dell'istante l'importo onnicomprensivo di euro 50,00, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della delibera n. 173/07/CONS, considerato che l'istante, come sopra rappresentato, ha partecipato all'udienza di definizione della controversia innanzi a questa Autorità in audioconferenza;

VISTA la proposta della Direzione Tutela dei Consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Roberto Napoli, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento;

DELIBERA

La società H3G S.p.A., in accoglimento parziale dell'istanza formulata dal Sig.XXXX, è tenuta a:

a) corrispondere un indennizzo pari ad euro 960,00 per mancata risposta a reclamo calcolato, in ossequio ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, nella misura di 2,00 euro per ogni giorno di ritardo, per il periodo intercorrente tra il 12 gennaio 2008 (scaduti i 45 giorni utili per fornire risposta scritta al reclamo del 28 novembre 2007) e il 6 maggio 2009, data in cui si è svolta l'udienza di conciliazione, per complessivi 480 giorni;

b) stornare le fatture emesse successivamente alla indebita sospensione del servizio;

c) corrispondere all'istante la somma di euro 570,00 a titolo di indennizzo per la mancata fruizione del servizio "*Canali tv Sky calcio*" da calcolarsi, secondo i parametri esposti in motivazione, dall'inizio del disservizio (escluso il numero di giorni previsti per la soluzione), ossia dal 9 aprile 2008 sino al giorno dello scioglimento del vincolo contrattuale, avvenuto in data 24 aprile 2009, per complessivi 380 giorni;

Le somme così determinate a titolo di indennizzo dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

La predetta società è tenuta, altresì, a corrispondere all'istante la somma di euro 50,00, quale rimborso delle spese da esso sostenute per l'esperimento del tentativo di conciliazione e per lo svolgimento della presente procedura.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 11 comma 4 della delibera n.179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259.

La società è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile sul sito web dell'Autorità, www.agcom.it.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 9 dicembre 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Roberto Napoli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola